

"FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELL'EMIGRAZIONE ITALIANA"

STATUTO

ARTICOLO 1

Natura, denominazione e sede

1. E' costituita la "Fondazione Museo nazionale dell'emigrazione italiana" (di seguito denominata anche "Fondazione"), ai sensi dell'art. 112, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni e in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettere a), b) e c) dell'Accordo di valorizzazione sottoscritto in data 22 gennaio 2018 tra il Ministero della Cultura, la Regione Liguria e il Comune di Genova.
2. La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili, e risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice civile e dalle leggi speciali.
3. La Fondazione è dotata di autonomia statutaria e gestionale.
4. Opera, con particolare riferimento all'acquisizione di beni e servizi e alla selezione di personale, secondo procedure e norme proprie di un organismo di diritto pubblico.
5. La Fondazione ha sede legale in Genova, Piazza della Commenda, 1 e può stabilire, per funzioni operative, altre sedi, delegazioni o uffici, in Italia e all'estero.

ARTICOLO 2

Finalità

1. Ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo di valorizzazione di cui all'art 1, comma 1, la Fondazione persegue lo scopo di promuovere ed attuare, mediante la costituzione del "Museo nazionale dell'emigrazione italiana", l'acquisizione, la conservazione, la comunicazione e l'esposizione di testimonianze materiali e immateriali relative al fenomeno dell'emigrazione italiana, nonché l'elaborazione dei conseguenti piani strategici di sviluppo turistico-culturale e i programmi di valorizzazione dei beni culturali di pertinenza pubblica.

Stefano Valentini

Florence Cass
Giuseppe Pignatelli

Barbara Grosso

Roberto Battini Teste
Valentino Carotenuto, Teste

2. I piani strategici di sviluppo turistico-culturale e di valorizzazione di cui al comma 1 sono improntati alle seguenti linee strategiche:

a) promozione, al fine dell'attività di valorizzazione, anche architettonica e paesaggistica, del complesso dei beni culturali e delle aree connesse che costituiscono oggetto dell'Accordo di valorizzazione, del miglioramento della conservazione degli stessi mediante la programmazione ed il sostegno di tutti i necessari interventi di studio, prevenzione, manutenzione e restauro, ivi compreso il recupero delle eventuali aree e contesti compromessi o degradati;

b) promozione, nell'ambito della valorizzazione culturale, paesaggistica e territoriale di cui alla precedente lettera a), dell'integrazione tra i settori produttivi legati ai beni culturali e delle aree annesse oggetto dell'Accordo di valorizzazione, nonché tra tutti i soggetti capaci di apportare contributi nell'attuazione del piano strategico di cui al comma 1.

3. La Fondazione è tenuta al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 4 dell'Accordo di valorizzazione e, in particolare:

a) acquisire, catalogare, conservare, ordinare ed esporre beni culturali (come, ad esempio: testimonianze migratorie, siano esse materiali, come lettere, documenti, oggetti, fotografie, diari, o immateriali, come racconti, interviste, etc.) nel rispetto della normativa vigente, delle linee guida e degli atti di indirizzo in materia di musei e *standard* museali per finalità di educazione e di studio della emigrazione italiana (sia passata che presente), recuperando la memoria dell'esperienza migratoria del nostro Paese ed offrendo al pubblico la possibilità di approfondirne le diverse tematiche, sia sotto il profilo storico e culturale, sia sotto l'aspetto sociologico;

b) pervenire alla formazione di percorsi museali di conoscenza delle diverse realtà locali e regionali che hanno fatto da sfondo al fenomeno dell'emigrazione, anche nella sua evoluzione storica fino all'età contemporanea, dando luogo alla creazione di collegamenti in rete dei musei dell'emigrazione esistenti in Italia e all'estero, assicurando la possibilità per i visitatori di consultare le banche dati esistenti presso le diverse strutture, anche avvalendosi della collaborazione con le associazioni, i centri studi e i comitati scientifici sull'emigrazione, promuovendo protocolli d'intesa e attività comuni di ricerca, studio e valorizzazione;

- c) promuovere la valorizzazione dei beni culturali di cui alla lettera a) e dei relativi luoghi espositivi anche mediante l'attivazione di servizi funzionali al miglioramento degli attuali *standard* di fruizione;

ARTICOLO 3

Attività istituzionali

1. La Fondazione, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2 provvede a svolgere le seguenti attività:

- a) predisposizione e attuazione del Piano Strategico di Sviluppo Turistico-Culturale (PSSTC), da sottoporre all'approvazione dei Fondatori;
- b) progettazione delle attività di valorizzazione e relativa gestione nelle forme consentite dall'art. 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia, anche attraverso forme di gestione indiretta con l'affidamento dei servizi ad altri Enti Pubblici o a privati qualificati, nel rispetto di un contratto di servizio;
- c) reperimento delle risorse funzionali all'attuazione del piano strategico, assicurando modalità ottimali di combinazione di risorse interne (provenienti dalla gestione diretta o dalla concessione di attività, servizi e spazi) e di risorse esterne (derivanti anche da progettazione finanziata, erogazioni liberali e sponsorizzazioni);
- d) organizzazione di attività didattico-formative;
- e) svolgimento di attività di *fundraising* anche al fine di ulteriormente allargare la platea dei soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel perseguimento delle finalità di servizio pubblico e di utilità sociale legate alla valorizzazione del Museo;
- f) definizione delle linee di gestione e di manutenzione del complesso dei beni conferiti;
- g) integrazione delle attività di gestione e valorizzazione dei beni culturali inizialmente conferiti con quelle riguardanti gli ulteriori beni eventualmente conferiti successivamente dagli altri partecipanti alla fondazione, incrementando nel territorio di riferimento i servizi offerti al pubblico, migliorandone la qualità e realizzando economie di gestione;
- h) ideazione e realizzazione di iniziative di ricerca, studio, documentazione, informazione ed educazione;

Renzo Della

Fraia Cor

Barbara Gross

Giuseppe Piccini

Roberto Batini

Valekue Cozzecuto, Terte

- i) monitoraggio, misurazione e valutazione dell'attività svolta;
- j) ogni altra attività il cui esercizio risulti congruo ed opportuno rispetto alle finalità di cui all'articolo 2;
- k) collaborazioni e accordi con altri enti e istituzioni, pubbliche e private, attive nell'ambito di ricerca delle migrazioni, sia nazionali che internazionali.

ARTICOLO 4

Attività strumentali, accessorie e connesse

1. Nel rispetto delle finalità definite dal presente Statuto e delle disposizioni di legge, la Fondazione svolge altresì le seguenti attività strumentali, accessorie e connesse:
 - a) progettare e gestire i servizi di assistenza culturale e di accoglienza per il pubblico di cui all'art. 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004. n. 42, con le modalità consentite dall'art. 115 del decreto legislativo citato e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia;
 - b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria o comodataria o a qualsiasi titolo posseduti o in detenzione; stipulare con enti pubblici o soggetti privati, secondo la normativa vigente, accordi o contratti per il perseguimento delle proprie finalità tra cui, senza esclusione delle ipotesi contrattuali non espressamente previste, l'acquisto di beni e servizi, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, quali associazioni, centri studi e comitati scientifici impegnati sul tema migratorio che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
 - c) partecipare, anche in veste di promotore, ad associazioni, fondazioni, comitati, e più in generale, ad istituzioni pubbliche o private, senza fini di lucro, che perseguono finalità coerenti con le proprie attività istituzionali e strumentali al raggiungimento degli scopi della Fondazione;
 - d) organizzare e gestire eventi e manifestazioni;
 - e) istituire premi o borse di studio;

- f) promuovere la raccolta di fondi e il reperimento delle risorse finanziarie funzionali alla propria attività istituzionale;
 - g) realizzare direttamente o partecipare a progetti sostenuti da fondi europei, nazionali, regionali e locali;
 - h) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva, utile o opportuna al perseguimento delle finalità istituzionali.
2. La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività si ispira ai principi di programmazione e sostenibilità degli interventi, di pubblicità degli atti e delle procedure, controllo di gestione economica, finanziaria ed operativa.

ARTICOLO 5

Membri della Fondazione

1. Sono membri della Fondazione:
- I Fondatori;
 - I Sostenitori;
 - I Partecipanti.

ARTICOLO 6

Fondatori

1. Sono Fondatori il Ministero della Cultura, la Regione Liguria, il Comune di Genova.

ARTICOLO 7

Sostenitori

1. Possono divenire Sostenitori, mediante adesione alla Fondazione, persone giuridiche private senza scopo di lucro a condizione che l'intervento nel settore di attività proprio della Fondazione sia per essi previsto dalla legge o dallo Statuto. Possono altresì divenire Sostenitori soggetti pubblici e istituzioni, purché assumano gli impegni di cui al comma 2.
2. L'assunzione della qualifica di Sostenitore è subordinata all'impegno da parte dei soggetti di cui al comma 1, a condividere in fase operativa i programmi della Fondazione e a contribuire

Renzo Dall'A...

Gloria ... Barbara Gross

Carlo ... Roberto ... Valeria ...

[Handwritten signature]

al fondo di dotazione e/o, su base pluriennale, al fondo di gestione mediante un contributo in denaro, beni o servizi nelle forme, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 10.

3. L'ammissione dei Sostenitori è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 15, comma 2 del presente Statuto.
4. I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare lo Statuto ed il Regolamento, ove emanato.

ARTICOLO 8

Partecipanti

1. Possono divenire Partecipanti soggetti pubblici e privati, comprese le associazioni e i centri studi legati al tema migratorio che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono per specifici progetti, rientranti nell'ambito di attività della Fondazione stessa, alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, in attività, anche professionale, ovvero in servizi ovvero con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.
2. L'ammissione dei Partecipanti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 15, comma 2 del presente Statuto.
3. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare lo Statuto ed il Regolamento, ove emanato.
4. I Partecipanti si riuniscono, anche tramite videoconferenza, almeno una volta all'anno, su iniziativa del Presidente della Fondazione, per discutere gli argomenti da questi sottoposti alla loro attenzione e formulare nuove proposte in ordine alle attività del museo.

ARTICOLO 9

Rapporti tra la Fondazione e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e gli organismi di rappresentanza delle Comunità italiane all'estero

1. La fondazione riconosce al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) il ruolo di interlocutore istituzionale privilegiato, per la conoscenza e la promozione dell'emigrazione italiana nel mondo e, in questo senso, si rapporta ad esso, in particolare alla Direzione Generale per gli Italiani all'Estero. La Fondazione avvierà rapporti anche con gli

organismi di rappresentanza delle comunità all'estero quali il Consiglio Generale degli Italiani all'Estero (CGIE) e i Comites per raggiungere la platea più larga possibile di emigranti, residenti all'estero (AIRE), oriundi, naturalizzati e discendenti di emigranti, per le finalità previste dall'art. 2 dell'Accordo di Valorizzazione, ossia l'acquisizione, la conservazione, la comunicazione e l'esposizione di testimonianze materiali e immateriali relative al fenomeno dell'emigrazione italiana.

2. Per raggiungere tali scopi, la Fondazione coopera attivamente con il MAECI e con gli organi di rappresentanza istituzionale delle Comunità italiane all'estero, promuovendo iniziative congiunte partecipando quali progetti, iniziative, convegni e attività di ricerca e di divulgazione, anche sottoscrivendo specifici accordi.
3. Al fine di coordinare le attività della Fondazione con le analoghe attività del MAECI, un rappresentante designato dal competente Ministro partecipa come membro permanente ai lavori del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 10

Regolamento sul funzionamento interno della Fondazione e sull'uso degli spazi

1. Il Consiglio di Amministrazione adotta, su proposta del Consiglio di indirizzo, il regolamento per la disciplina delle forme, delle modalità e della misura minima di contribuzione necessaria per l'assunzione della qualifica di Sostenitore e di Partecipante, nonché delle cause di esclusione.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina altresì tutti gli aspetti inerenti il funzionamento interno della Fondazione, ivi comprese modalità e condizioni per l'utilizzo, da parte dei membri della Fondazione, degli spazi del Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana per attività no profit finalizzate a promuovere attività culturali, con finalità compatibili con quelle della Fondazione.

ARTICOLO 11

Esclusione e recesso

Renata Ballo

Flora Gori Barbara Grosso

Carpodonia Pizzardi

*Roberto Baroni Teste 7
Valterio Lucarelli, Teste*

Ad. F.

1. L'esclusione dei Sostenitori e dei Partecipanti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con le maggioranze di cui all'art. 14 del presente Statuto nei casi e con le modalità stabilite nel regolamento di funzionamento di cui all'art. 10.
2. Il Regolamento di cui all'art. 10, salva la possibilità di stabilire ulteriori ipotesi di esclusione, deve necessariamente prevedere l'esclusione dei Sostenitori e dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa:
 - inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
 - condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri organi della Fondazione.
3. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
 - estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
 - apertura di procedure di liquidazione;
 - liquidazione giudiziale e/o altre procedure concorsuali, apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di liquidazione giudiziale.
4. I Sostenitori possono recedere dalla Fondazione con un preavviso di almeno 12 mesi, fermo restando l'adempimento delle obbligazioni assunte per l'esercizio in corso.
5. I Partecipanti di cui all'articolo 8 del presente Statuto possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte per l'esercizio in corso.
6. Con l'esclusione ovvero il recesso decadono automaticamente coloro i quali ricoprono cariche come espressione del soggetto non più appartenente alla Fondazione.
7. I Fondatori non possono in alcun caso recedere ovvero essere esclusi dalla Fondazione.

ARTICOLO 12

Gli organi e la struttura della Fondazione

1. Sono Organi della Fondazione:
 - il Presidente;
 - il Consiglio di amministrazione;
 - il Consiglio di Indirizzo;

- il Comitato scientifico;
 - l'Organo di revisione.
2. La Fondazione si dota di un Direttore ai sensi dell'art. 19 del presente Statuto.
 3. L'assunzione delle cariche previste nel presente articolo avviene nel rispetto delle previsioni di cui al D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e delle ulteriori ipotesi di incompatibilità e inconfiribilità previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 13

Il Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 14 è anche Presidente della Fondazione.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione e ne promuove l'attività; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio di Indirizzo.
3. Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
4. Il Presidente adotta nei casi d'urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo ratifica da parte di questo nella prima riunione successiva alla data nella quale tali provvedimenti sono stati adottati.
5. Il Presidente è designato dal Ministro della Cultura, d'intesa con il Sindaco del Comune di Genova.
6. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano.

ARTICOLO 14

Composizione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, individuati tra soggetti che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori di attività della Fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

Renzo Dalva

Marco Joz

Barbara Gross

Improbation P...

Roberto Bonamonte
Valerio Carotenuto, teste

- a) Presidente, designato dal Ministro della Cultura, d'intesa con il Sindaco del Comune di Genova;
 - b) due componenti designati dal Ministro della Cultura;
 - c) due componenti designati dal Comune di Genova;
 - d) un componente designato dalla Regione Liguria;
 - e) un componente designato dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione vengono nominati con decreto del Ministro della Cultura.
 4. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una volta, salvo revoca da parte del Ministro che ha formalizzato la nomina, prima della scadenza del mandato.
 5. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, si procede alla designazione di un nuovo Consigliere, nel rispetto dei criteri di nomina di cui al primo comma e con le modalità indicate dal secondo comma del presente articolo, che resterà in carica sino alla scadenza del termine previsto per il componente sostituito. In caso di vacanza della maggioranza dei Consiglieri, tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione si considereranno dimissionari e resteranno in carica sino alla nomina del nuovo Consiglio.
 6. Il Consiglio si riunisce almeno tre volte all'anno, nonché ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza scritta presentata al Presidente da parte di almeno un terzo dei componenti.
 7. Il Consiglio è validamente costituito, con la presenza della maggioranza dei componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci. Ad ogni fine ed effetto, i componenti collegati in videoconferenza sono considerati presenti.
 8. Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, le modifiche statutarie, l'approvazione del Regolamento di cui all'art. 10, la nomina del Direttore di cui all'articolo 19, l'ammissione e l'esclusione dei Sostenitori e dei Partecipanti, l'entità dei rimborsi e della remunerazione di cui all'art. 20 il Consiglio delibera con la maggioranza dei

due terzi dei componenti.

9. L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, il luogo e l'ora deve essere inviato ai Consiglieri, ai componenti dell'Organo di revisione e al Direttore almeno dieci giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore, tramite telegramma, telefax o altri mezzi elettronici ritenuti idonei.
10. Su specifici argomenti possono essere sentiti dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, i Sostenitori e/o i Partecipanti per una valutazione congiunta.

ARTICOLO 15

Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito del programma e delle linee generali di indirizzo approvati dal Consiglio di indirizzo.
2. Al Consiglio di Amministrazione spettano, in particolare, i seguenti compiti:
 - a. delibera l'acquisto di beni e servizi necessari per lo svolgimento delle attività;
 - b. delibera l'accettazione di donazioni e lasciti;
 - c. dispone l'impiego dei fondi patrimoniali;
 - d. assume le decisioni in ordine alla stipula dei contratti e delle convenzioni necessarie per lo svolgimento delle attività, nonché in ordine alla organizzazione del lavoro, incluso il reclutamento del personale;
 - e. delibera criteri e disposizioni riguardanti il funzionamento interno;
 - f. delibera in merito alle erogazioni da effettuare;
 - g. delibera in merito a finanziamenti e mutui, locazioni e ad ogni operazione bancaria necessaria o utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali e per il funzionamento della Fondazione;
 - h. delibera su qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della Fondazione;
 - i. nomina il Direttore definendone i limiti delle competenze;
 - j. predispone, su proposta del Direttore, il bilancio consuntivo e preventivo;
 - k. delibera l'adesione dei Sostenitori e dei Partecipanti;

Renato Salvo

Mauro *Barbara GROSSO*

Compadrina Pirengola *Roberto Baroni Tette*
Vittorio Carotrueto, etc

- l. delibera l'esclusione dei Sostenitori e dei Partecipanti;
- m. approva il Regolamento di cui all'art. 10 del presente Statuto;
- n. propone al Consiglio di Indirizzo le modifiche statutarie;
- o. approva il/i piano/i e programmi di valorizzazione, comprensivi degli ambiti operativi di intervento e delle linee generali di indirizzo delle attività della Fondazione, sentito il Consiglio di Indirizzo;
- p. approva annualmente la relazione sulle attività svolte dalla Fondazione redatta dal direttore;
- q. delibera la misura dei compensi annui e dei rimborsi di cui all'art. 20 del presente Statuto;
- r. propone al Consiglio di Indirizzo lo scioglimento della Fondazione nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto e la devoluzione del patrimonio

3. Il Consiglio di Amministrazione può conferire speciali incarichi al Presidente, nonché ai componenti del Consiglio stesso senza oneri per la Fondazione.

ARTICOLO 16

Consiglio di Indirizzo

1. Il Consiglio di Indirizzo è composto da un rappresentante di ciascun Fondatore, da un rappresentante di ciascuno dei Sostenitori privati proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione o persone giuridiche private senza fine di lucro, di cui all'articolo 112, comma 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che lo presiede.
2. Il Consiglio di Indirizzo è competente in ordine alla determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della fondazione e in merito alla verifica dei risultati. In particolare il Consiglio di Indirizzo provvede a:
 - a) proporre al Consiglio di amministrazione il Regolamento sul funzionamento interno della Fondazione e sull'uso degli spazi di cui all'art. 10 ed eventuali altri regolamenti, e le successive loro modifiche;
 - b) deliberare le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione;

- c) deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio proposti dal Consiglio di Amministrazione;
 - d) esprimere un parere non vincolante sui piani, sui programmi di valorizzazione e sulle linee generali di indirizzo delle attività della Fondazione;
 - e) approvare annualmente la relazione sulle attività svolte dalla Fondazione;
 - f) approvare il bilancio consuntivo e preventivo.
 - g) nominare il Comitato scientifico di cui all'art. 17, secondo le designazioni ivi previste.
3. Il Consiglio di Indirizzo formula pareri consultivi e proposte sulle attività, i programmi e gli obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.
 4. Il Consiglio di indirizzo si riunisce almeno due volte l'anno, nonché ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza scritta presentata al Presidente da parte di almeno la metà dei componenti. È presieduto dal Presidente che provvede ad inviare l'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, il luogo e l'ora almeno dieci giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione, a mezzo raccomandata o altro strumento ritenuto idoneo inviato ai Consiglieri, ai componenti dell'Organo di revisione e al Direttore.
 5. Il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Il Consiglio di indirizzo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Ad ogni fine ed effetto, i componenti collegati in videoconferenza sono considerati presenti.
 6. Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio e le modifiche statutarie, il Consiglio di Indirizzo delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

ARTICOLO 17

Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è composto da tre membri individuati tra soggetti che, per comprovati meriti scientifici e professionali, in particolare nei settori di attività della Fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali.
2. La composizione del Comitato è così articolata:
 - un componente con funzioni di Presidente designato dal Ministro della Cultura;

Reverendo dalla

Gloria Gio *Barbara Gross*
Improbabile Piccola *Roberto Battini* *Tere*
Patentia Cavotanto, Are

- un componente designato dal Comune di Genova;
 - un componente designato dalla Regione Liguria.
3. Il Comitato Scientifico svolge una funzione tecnico-consultiva in merito alla predisposizione del/i piano/i e sui programmi di valorizzazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
 4. Il Comitato Scientifico dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.
 5. Il Comitato decide a maggioranza dei presenti.
 6. Ad ogni fine ed effetto, i componenti collegati in videoconferenza sono considerati presenti.
 7. A fronte di specifiche problematiche di carattere scientifico e in via eccezionale, il Comitato può deliberare a maggioranza di avvalersi della consulenza offerta da altri Comitati Scientifici, o da singoli studiosi operanti nel campo della storia delle migrazioni, restando inteso che tale collaborazione, configurandosi in ambito istituzionale, sarà gratuita.

ARTICOLO 18
L'organo di revisione

1. L'Organo di revisione è composto da tre componenti effettivi e due componenti supplenti individuati tra soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.
2. La composizione dell'Organo di revisione è così articolata:
 - un componente effettivo e un componente supplente nominati dal Ministro della Cultura;
 - un componente effettivo e un componente supplente nominati dal Comune di Genova;
 - un componente effettivo nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. Tutti i componenti del Collegio dei Revisori durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una volta. In caso di dimissioni o decadenza, i revisori cessati vengono sostituiti dai supplenti, con precedenza del più anziano di età. Essi durano in carica fino alla scadenza del mandato del Revisore sostituito. Il potere di revoca dei componenti del Collegio spetta agli organi che li hanno nominati.
4. L'Organo di revisione provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare

tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi.

5. I componenti dell'Organo di revisione possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 19

Il Direttore

1. Il Direttore della Fondazione è individuato attraverso selezione pubblica mediante procedura comparativa con apposita commissione che formula una terna di candidati idonei da sottoporre al Consiglio di Amministrazione che provvede alla nomina.
2. Per la partecipazione alla procedura è richiesto il possesso di idonei titoli scientifici, quali la laurea, di un'esperienza pluriennale nella gestione di musei, spazi museali o poli museali complessi, di opportune conoscenze museologiche e di esperienze e/o conoscenze approfondite in materia di museologia dell'emigrazione, nei suoi aspetti sociali, artistici e tecnici.
3. Il Direttore è responsabile della gestione scientifica ed amministrativa del Museo e, nel rispetto degli indirizzi formulati dal Consiglio di Amministrazione, della pianificazione e attuazione degli obiettivi, dell'organizzazione del personale e dei servizi.
4. In particolare al Direttore possono essere attribuiti i seguenti compiti:
 - a) predisporre il piano strategico di sviluppo culturale e annesso quadro economico;
 - b) predisporre il/i piano/i e programmi di valorizzazione, comprensivi degli ambiti operativi di intervento e delle linee generali di indirizzo delle attività della Fondazione,
 - c) predisporre il piano delle collaborazioni internazionali e dei prestiti;
 - d) predisporre i budget previsionali, gli schemi di bilancio e di conto consuntivo;
 - e) collaborare con il Presidente nell'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione;
 - f) porre in essere tutte le attività che gli vengano delegate dal Presidente;
 - g) garantire la messa in opera delle attività previste dai piani e dai programmi delle attività, delle quali coordina l'implementazione anche per quanto attiene le risorse umane dedicate.

Renzo Dalva

Flavia Gatti *Barbara Gross*
Luigi Admin *Pierluigi* *Roberta Battini* ¹⁵
Valentina Lucarelli, 10/10

[Handwritten signature]

5. Il Direttore partecipa, senza diritto di voto ma con ruolo propositivo e consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione delle quali cura la redazione dei verbali, nonché alle riunioni degli organi della Fondazione.
6. Il Direttore dura in carica quattro anni e il suo incarico può essere rinnovato una sola volta.

ARTICOLO 20

Remunerazione

1. Le cariche di Presidente, di Consigliere di Amministrazione, di componente del Consiglio d'Indirizzo e di componente del Comitato scientifico non sono remunerate.
2. Ai titolari delle cariche di cui al comma precedente spetta il rimborso delle spese sostenute nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito l'Organo di revisione.
3. Ai componenti dell'Organo di revisione spetta una remunerazione annua, che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione, in misura non superiore a quella determinata dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 18 maggio 2018 n. 248 all'allegato 1 per gli istituti del MiBACT, dotati di autonomia amministrativa, di quarta categoria.
4. Al Direttore spetta una remunerazione annua nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, con deliberazione assunta con la maggioranza di cui all'art. 14, comma 8, sentito l'Organo di revisione.

ARTICOLO 21

Fondo di dotazione e Fondo di gestione

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da un Fondo di dotazione indisponibile e da un Fondo di gestione disponibile per la gestione d'esercizio.
2. Rientrano nel Fondo di dotazione indisponibile:
 - a) i diritti d'uso sui beni mobili e immobili concessi dal Ministero della Cultura, dal Comune di Genova e da altri soggetti proprietari;
 - b) i conferimenti in denaro, beni, diritti effettuati in sede di atto costitutivo dai Fondatori ovvero dai Sostenitori all'atto dell'adesione destinati all'incremento del Fondo medesimo;

- c) ulteriori beni mobili e/o immobili che nell'atto costitutivo o successivamente siano conferiti in proprietà ovvero in uso permanente o temporaneo alla Fondazione, ovvero siano da quest'ultima acquisiti;
- d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni di qualsiasi genere, destinati ad incremento del Fondo stesso.
3. Il Fondo di dotazione è totalmente vincolato al perseguimento delle finalità statutarie ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a preservarne il valore, svolgere attività istituzionali e garantirne la continuazione nel tempo.
4. Rientrano nel Fondo di gestione per la gestione d'esercizio:
- a) i conferimenti in denaro, beni, diritti effettuati in sede di atto costitutivo dai Fondatori ovvero all'atto dell'adesione dai Sostenitori e destinati alla gestione della Fondazione;
- b) le donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- c) i contributi annuali effettuati dai Fondatori e dai Sostenitori;
- d) i contributi effettuati dai Partecipanti;
- e) contribuzioni, assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, e ogni altra liberalità da parte di membri della Fondazione o di soggetti esterni che non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione;
- f) contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici a titolo di concorso alle spese di funzionamento e di realizzazione degli scopi della Fondazione;
- g) i ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- h) i proventi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse della Fondazione;
- i) appositi fondi di gestione di entità non inferiore a quella di volta in volta deliberata dal Consiglio di Amministrazione, costituiti da persone fisiche o giuridiche e vincolati all'attuazione di uno specifico progetto e/o attività coerenti con il fine istituzionale della Fondazione;
- j) risorse provenienti a qualsiasi titolo da qualunque fonte.
5. Il Fondo di gestione è impiegato per il funzionamento della Fondazione e per il raggiungimento dei suoi scopi.
6. Le modalità con le quali i Fondatori Ministero della Cultura, Comune di Genova e Regione Liguria si impegnano a concorrere al finanziamento delle spese di funzionamento e di attività

Rebecca della

Flore Jaro

Barbara Gross

17

Roberto Battani Tene
Valerius Caraculento, etc

della Fondazione sono definite, sulla base degli esiti del piano strategico di sviluppo e del conseguente studio di fattibilità economica, per il primo triennio con separato memorandum d'intesa tra i Fondatori stessi. Analoga procedura sarà adottata per i periodi successivi in relazione ai risultati conseguiti dalla Fondazione.

7. È consentito costituire specifici fondi dedicati intesi come fondi di gestione appositamente creati per la gestione di singoli affari.

ARTICOLO 22

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro tale termine il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
3. Durante la vita della Fondazione è fatto divieto alla Fondazione di distribuire utili od avanzi di gestione nonché fondi e riserve, anche in modo indiretto, ai Fondatori, ai Sostenitori, ai Partecipanti e agli amministratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ARTICOLO 23

Vigilanza

1. Il Ministero della Cultura esercita la vigilanza sulla Fondazione a norma dell'art.13 del D.M. 27 novembre 2001 n. 491 e dell'art. 2, comma 3, D.M. 27 marzo 2015 e nel rispetto delle previsioni di cui al D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
2. Il Ministero della Cultura può disporre lo scioglimento degli organi della fondazione a norma dell'art. 14 del D.M. 27 novembre 2001, n. 491.

ARTICOLO 24


Durata ed estinzione della Fondazione

1. La Fondazione è costituita per la durata di trenta anni.
2. La Fondazione si estingue se lo scopo della Fondazione diviene impossibile o se il patrimonio diviene insufficiente e, in generale, quando ricorrano le cause di estinzione previste dal codice civile e dalle leggi speciali.
3. In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, i beni concessi in uso dal Ministero della Cultura ovvero dai Fondatori ovvero dai Sostenitori ritornano nella disponibilità di questi ultimi, mentre i beni e gli apporti patrimoniali acquisiti in proprietà dalla Fondazione vengono devoluti, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che ne individua il liquidatore, ad altro ente che persegua finalità analoghe a quelle della fondazione estinta.

ARTICOLO 25

Disposizioni finali

1. Il Consiglio di Amministrazione adotta il Regolamento di cui all'art. 10 del presente Statuto entro 120 giorni dalla costituzione della Fondazione stessa.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia.



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature